

N. R.G. 20225/2012



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
IV SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

dott. Fabio Florini	Presidente
dott. Giovanni Salina	Giudice relatore
dott. Vittorio Serra	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo Grado iscritta al n. r.g. **20225/2012** promossa da:

**INFIA S.R.L.
INFIA IBERICA S.R.L.
INFIA PLASTIC S.L.
LIMPAC GROUP LTD
LIMPAC FINANCE LTD
LIMPAC GROUP HOLDINGS LTD
LIMPAC PACKAGING LIMITED
LIMPAC PACKAGING ITALIA S.P.A.**

Rappresentate e difese, disgiuntamente tra loro, dagli Avv. Fabrizio Arossa, Gian Luca Zampa, Giovanni Barone, Giovanna Vigliotti, e Antonella Vannacci ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Antonella Vannacci in Bologna, Viale Panzacchi, n. 26;

- attrici

contro

I.L.P.A. S.R.L.

Rappresentata e difesa dagli Avv. Marco Lamandini ed Marco Pesenti ed elettivamente domiciliata presso lo Studio La Scala, sito in Bologna, Via de' Grifoni n.10

I.L.P.A. S.R.L - DIVISIONE ILIP

Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Lamandini ed Elda M. Simeone ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Elda M. Simeone in Bologna, Via de' Grifoni, 10

NESPAK S.P.A. SOCIETA' GENERALE PER L'IMBALLAGGIO

Rappresentata e difesa dagli Avv. Stefano Grassani, Marina Santarelli, Deborah Bolco, Andrea Torazzi e Bettina Grassani ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Bettina Grassani in Bologna, Piazza San Martino, 1

PLASTIC COMPANY S.R.L.

Rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Pia Bozzo ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Claudia Pedicini in Bologna, Via Del Porto, 28

GUILLIN EMBALLAGES S.A.S.

Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Grassani, Marina Santarelli, Deborah Bolco, Andrea Torazzi e Bettina Grassani ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Bettina Grassani in Bologna, Piazza San Martino, 1

GROUPE GUILLIN S.A.

Rappresentata e difesa dagli Avv. Stefano Grassani, Marina Santarelli, Deborah Bolco, Andrea Torazzi e Bettina Grassani ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Bettina Grassani in Bologna, Piazza San Martino, 1

S.U.C.A. SDAD. COOP. AND.

Rappresentata e difesa dagli Avv. Stefania Bariatti, Silvio Martucelli, Emilio Cucchiara, Luca Ferrari e Barbara Ruggini ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Barbara Ruggini in Bologna, Via de' Poeti 1/7

COVERIS RIGID SPAIN S.L. (già AUTOBAR PACKAGING SPAIN S.A.)

Rappresentata e difesa dagli Avv. Francesca Rolla, Andrea Atteritano e Maria Pia Bianchi ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Maria Pia Bianchi in Bologna, Via Santo Stefano, 16

VERIPACK EMBALAJES S.L.

Rappresentata e difesa dagli Avv. Stefano Grassani, Marina Santarelli, Deborah Bolco, Andrea Torazzi e Bettina Grassani ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Bettina Grassani in Bologna, Piazza San Martino, 1

-

- convenuti

AGRO – ABUXARRA SDAD. COOP. AND

ALFONSECA, S.A.T.

BIOTEC FAMILY, SDAD. COOP. AND.

HORTOFRUTICOLA DE BONARES SDAD. COOP. AND (BONAFRUT)

CABASC SDAD. COOP. AND.

CASUR, SDAD. COOP. AND.

COMUNIDAD AGROPECUARIA DEL CONDADO DE HUELVA, SDAD. COOP. LDTDA.

S.A.T. CONDADO DE HUELVA N 6474

COPROHNIJAR, SDAD. COOP. AND.

COSTA DE HUELVA SDAD. COOP. AND.

COSTA DE NIJAR, S.A.T.
EL GRUPO, SDAD. COOP. AND.
ESPARRAGO DE GRANADA, SDAD. COOP. AND.
FRESAFLOR, SDAD . COOP. AND.
FRESLUCENA, SDAD. COOP. AND.
FRUTOS DEL CONDADO, SDAD. COOP. AND.
GRANADA LA PALMA SDAD. COOP. AND.
HORTOFRUTICOLA DE CARTAYA, SDAD. COOP. AND.
HORTOVENTAS S.A.T.
NUESTRA SRA. DE LA BELLA, SDAD. COOP. AND.
ONUBAFRUIT S.L.
COMERCIALIZADORA HORTOFRUTICOLA PARQUE NATURAL S.C.A.
ACRENA S.A.T.
AGRIECO AGRICULTORES ECOLOGICOS S.A.T.
AGROFERVA S.A.T.
AGRUPAEJIDO S.A.
AGRUPAPULPI S.A.
ALBENTILLAS S.C.A.
ALMERIFRESH S.A.T.
BONNYSA 9359 S.A.T.
CANALEX S.A.T.
CAPARROS NATURE S.L.
COSTA DULCE S.A.T.
EJIDOLUZ S.A.C.
E.H. FEMAGO
FERVA S.T.A.
LAS HORTICHUELAS S.A.T.
MURGIVERDE S.C.A.
NTRA. SRA. DE GADOR S.A.T.
PARAFRUTS S.A.T.
PRIMAFLOR S.T.A.

ROMELINA S.A.T.
RAMAFRUT S.A.T.
VICASOL S.C.A.
EL CIRUELO S.L.
AGRONATIVA S.L.
FRUTAS DEL GUADALENTIN S.L.
MOLINENSE PRODUCCIONES NATURALES S.L.
BLANCASOL S.A.T.
HORTOFRUTICOLA TOPI S.A.
FRUTAS TORERO S.A.
GESAGRA S.A.
MORTE QUILES S.L.
INVER S.A.T.
PEREGRIN S.A.T.
FRUTAS ESTHER S.A.
FRUTAS FELIX GOMEZ E HIJOS S.L.
SERMUCO, SDAD. COOP.
DUNAMAR S.A.T.
M.U. AGARCAMPO S.A.T.
VALPACKAGING IBERICA S.L.
AGROENVAS S.L.

- convenuti contumaci

e

**ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE FRUTAS Y
HORTALIZAS DE ALMERIA COEXPHAL**

Rappresentata e difesa dagli Avv. Stefania Bariatti, Silvio Martucelli, Emilio Cucchiara,
Luca Ferrari e Barbara Ruggini ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Barbara
Ruggini in Bologna, Via de' Poeti 1/7

- intervenuta

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note difensive a far parte integrante del verbale di udienza del 27 maggio 2021 tenuta con modalità cartolare.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza, parziale e non definitiva n. 2401/2019, resa in data 12 settembre 2019 – 6 novembre 2019, il Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, previa declaratoria, ex art. 306 c.p.c., di parziale estinzione del giudizio, accertava e dichiarava “la violazione dell’art. 101 Trattato istitutivo Unione Europea per effetto della pratica concordata sul mercato degli imballaggi in plastica per il confezionamento dei prodotti ortofrutticoli, nel periodo intercorrente tra il 1999 e il 2006/2007, posta in essere da Infia s.r.l., Ilpa s.r.l. – Divisione Ilip, Veripack Embalajes s.l., Nespak S.p.A., Plastic Company s.r.l. e Coveris Rigid Spain S.L. (già Autobar Packaging S.A)”, poneva “a carico di tutte le parti costituite, con la sola esclusione di Isap Packaging S.p.A., le spese di (prima) ctu”, e, come da separata ordinanza, rimetteva “la causa in istruttoria” al fine di espletare un supplemento integrativo di c.t.u. volto a determinare il danno complessivamente patito da “SUCA-COEXPHAL” tenendo conto anche delle vendite riferibili a INFIA”, il cui computo era stato, invece, omesso nel corso delle prime indagini peritali, nonché a determinare, in ragione “della responsabilità solidale sussistente tra i partecipanti al cartello” e delle “azioni di regresso proposte dalle attrici e dalle convenute, la quota di responsabilità di ciascuna”.

Successivamente, espletato l’incarico peritale integrativo come sopra disposto, il Giudice, con ordinanza resa in data 11 novembre 2020, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

Infine, all’udienza del 27 maggio 2021, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, le domande risarcitorie così come formulate e reiterate dalla convenuta S.U.C.A. SDAD COOP AND e dalla terza intervenuta Coexphal, in proprio e quali cessionarie dei diritti di ulteriori soggetti asseritamente danneggiati, non siano meritevoli di accoglimento.

Giova anzitutto osservare che, con la sentenza parziale e non definitiva richiamata in premessa, sono state decise alcune questioni, pregiudiziali, preliminari, istruttorie e di merito, e, in particolare, è stata affermata l'applicabilità della legge italiana alla fattispecie dedotta in causa, sono state rigettate le istanze di sospensione del giudizio e di rimessione alla Corte di Giustizia UE della questione relativa agli effetti della Decisione della CNC sul presente giudizio ordinario, è stata rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio vantato da SUCA e Coexphal, e, infine, previa affermazione della natura non vincolante delle statuizioni contenute nella predetta Decisione della CNC del 2 dicembre 2011, ancorchè confermata e definitiva, è stata, soprattutto accertata e giudizialmente dichiarata l'esistenza, tra il 1996 e il 2006/2007, di un'intesa anticoncorrenziale nel settore dei contenitori in plastica per l'imballaggio di prodotti ortofrutticoli in violazione dell'art. 101 del Trattato Istitutivo dell'Unione Europea con possibili effetti distorsivi sul mercato di riferimento, ad opera di talune imprese nonché della controllante (Linpac) di una di queste (Infia) e ciò in base all'enunciato principio di reciproca immedesimazione e di assenza di autonomia decisionale in capo alla società c.d. eterodiretta.

Con la medesima sentenza è stata, inoltre, dichiarata la parziale estinzione del giudizio limitatamente ai rapporti processuali intercorsi tra le parti che, a seguito di accordi transattivi, avevano ritualmente e reciprocamente dichiarato, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., di rinunciare agli atti del giudizio e di accettare la suddetta rinuncia, con integrale compensazione delle rispettive spese processuali, mentre è stata disposta "l'estromissione" dal giudizio della società Isap Packaging, avendo quest'ultima integralmente estinto la propria posizione verso tutte le altre parti del presente giudizio.

Nella stessa motivazione (v. pag. 51), in ossequio ai principi generali di personalità della responsabilità e di identità/continuità economica così come interpretati e reciprocamente coordinati dalla ivi citata giurisprudenza, è stata espressamente ed inequivocabilmente esclusa la responsabilità della società Veripack, quale conferitaria di ramo di azienda da parte di Autobar (oggi, Coveris), la quale ultima, a sua volta, è però rimasta imprenditorialmente operativa nonostante la cessione e, per tale ragione, tuttora responsabile degli effetti della pratica anticoncorrenziale; di conseguenza, è stata esclusa anche la responsabilità della sua controllante Group Guillin, benchè, nel dispositivo, la società Veripack venga, invece, menzionata ugualmente tra i soggetti che hanno posto in essere il c.d. “cartello”.

Orbene, quella da ultimo evidenziata costituisce una distonia tra dispositivo e motivazione solo apparente, dovendosi, infatti, intendere la menzione di Veripack nel dispositivo come un mero refuso dimostrato dal mancato inserimento, tra i partecipi all’intesa, della sua controllante Group Guillin, o, in ogni caso, come un’affermazione giudiziale della sua formale partecipazione al cartello, senza però giuridica assunzione da parte della stessa di alcuna responsabilità sotto il profilo più strettamente risarcitorio per le ragioni e per i principi esplicitati nella parte motiva della medesima sentenza.

Quest’ultima osservazione e, segnatamente, l’esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo a Veripack e a Group Guillin avrà inevitabilmente dei riflessi sulla regolamentazione delle spese di lite.

Inoltre, dopo aver accertato e dichiarato in sentenza l’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale, peraltro neppure ab initio negata dalle stesse società che avevano promosso il presente giudizio al solo fine di sentir esclusa la dannosità del c.d. cartello, questo Tribunale ha dato pure ingresso a specifiche indagini peritali integrative di quelle espletate in precedenza, volte esclusivamente ad accertare e quantificare, sulla base dei criteri già dettati e poi espressamente recepiti in sentenza, i più complessivi effetti pregiudizievoli di detta intesa illecita la cui sussistenza era stata ritenuta soltanto possibile o, comunque, non esclusa, anche dalla “Decisione” della CNC del 2 dicembre 2011, nonché le quote di responsabilità singolarmente e concretamente ascrivibili ai suoi compartecipi solidali anche in ragione degli intervenuti accordi transattivi, senza, però,

adottare alcuna valutazione e decisione in punto di *an* e *quantum debeatur*, ovviamente rimesse all'esito del così disposto supplemento peritale integrativo.

Detto questo, ai fini della decisione, occorre ricordare che, in tema di sentenza parziale e non definitiva, la giurisprudenza, di legittimità e di merito, ha affermato che “le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva possono essere riformate o annullate solo in sede d'impugnazione, non con la sentenza definitiva successivamente resa” (v. ad es. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 28/05/2020, n. 10067).

In particolare, è stato enunciato il principio generale secondo cui le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva non possono essere modificate o revocate con la sentenza definitiva, in quanto i singoli punti della prima possono essere sottoposti a riesame solo con le impugnazioni, mentre la non definitività concerne soltanto la non integralità della decisione della controversia, e non anche la modificabilità, da parte dello stesso giudice, di ciò che è già stato deciso (v. anche Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 16/06/2014, n. 13621; Cass. civ., Sez. III, 16/02/2001, n. 2332).

Infatti, nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva, il giudice si spoglia della potestas iudicandi relativa alle questioni decise.

Pertanto, tale giudice non può risolvere le medesime questioni in senso diverso con la sentenza definitiva (v. Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 23/11/2015, n. 23862; Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 31/08/2009, n. 18898; Tribunale Catanzaro, Sez. II, Sentenza, 12/01/2018, n. 104).

Alla luce dei principi generali sopra richiamati, il giudice resta, per ciò, vincolato dalla sentenza non definitiva (anche se non passata in giudicato), sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, senza poter più risolvere le stesse questioni in senso diverso e, ove lo faccia, il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio tale violazione (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 03/05/2012, n. 6689).

Nel caso di specie, quindi, le statuizioni contenute nella sentenza richiamata in premessa non possono essere più modificate in questa sede, potendo il Tribunale decidere con la presente sentenza definitiva esclusivamente le questioni di merito in relazione alle quali era stata disposta la rimessione della causa in istruttoria e, precisamente, l'accertamento

dell'an e del quantum debeatur di natura risarcitoria e le quote di corresponsabilità solidale eventualmente gravanti sui singoli "cartellisti", tenendo, in ogni caso, conto delle sopravvenute transazioni parziali nei termini che, di seguito, saranno meglio precisati.

Come sopra esposto, la sentenza non definitiva e parziale ha demandato al CTU un supplemento di indagini sulla base degli stessi criteri di indagine, valutazione e quantificazione in precedenza fissati e, soprattutto, espressamente confermati e recepiti da questo stesso Collegio in sentenza, e a cui, per ciò, anche in questa sede, si ritiene di doversi attenere, fatta salva, ovviamente, la facoltà per le parti a ciò eventualmente interessate di proporre, sul punto, impugnazione.

Precisati nei termini sopra esposti i principi regolatori della materia e circoscritto il residuo thema decidendum alle sole questioni in precedenza indicate (an e quantum risarcitorio; ripartizione pro-quota della responsabilità tra i corresponsabili solidali), occorre, a questo punto, esaminare i risultati cui è pervenuto il CTU all'esito di indagini e analisi integrative estremamente complesse ma parimenti scrupolose, condotte nell'effettivo contraddittorio tecnico tra le parti ed in piena conformità ai quesiti demandatigli e ai criteri recepiti e, come detto, convalidati in sentenza.

Ed invero, il CTU, al fine di verificare se l'intesa di cui è stata accertata l'esistenza tra il 1999 e il 2006/2007, abbia avuto non solo effetti restrittivi della concorrenza, ma anche cagionato, in concreto, un pregiudizio patrimoniale alle società SUCA e COEXPHAL, in proprio e quali cessionarie dei diritti risarcitori di terzi, in conseguenza del lamentato incremento del prezzo di vendita degli imballaggi in questione, tenendo conto, questa volta, anche delle "vendite di INFIA, a seguito della transazione intercorsa in corso di causa tra le attrici, SUCA e COEXPHAL", non considerate nel corso del primo accertamento peritale (pagg. 13-18), ha, dapprima, individuato il prezzo cd. controfattuale (pag. 8, tab. n. 2, relazione), ovvero il prezzo che sarebbe stato pagato se non vi fosse stata un'intesa illecita, e, successivamente, ha comparato il prezzo così determinato con quello effettivamente praticato dai cartellisti, quale desumibile dalle fatture versate in atti (pagg. nn- 9-12 relazione).

Con argomentazioni ampiamente motivate, coerenti ai dati acquisiti in corso di causa, immuni da vizi e contraddittorietà di carattere logico e tecnico-contabile, e, per ciò, pienamente condivisibili, l'Ausiliario del Giudice ha, quindi, accertato l'esistenza di un overcharge o sovrapprezzo e, concludendo, ha quantificato, nel suo complesso e per ciascuna impresa danneggiata, il pregiudizio conseguentemente arrecato dalla pratica anticoncorrenziale de qua, comprensivo di rivalutazione monetaria al 31/12/2016, come dalla tabella riassuntiva di seguito riportata :

Tabella 10

SINTESI DEI RISULTATI

Grandezze nominali grandezze rivalutate

1. Stima del sovrapprezzo complessivo (in migliaia di euro)

- SUCA (cfr. tab. 5 e tab. 9)	€ 2.097,9	€ 2.499,2
- Coexphal (cfr. tab. 6 e tab. 9)	€ 578,6	€ 716,1

2. Sovrapprezzo pagato dalle singole imprese ortofrutticole

2a Raggruppamento cooperative in capo a Suca e Suca stessa
(in euro) (cfr. tab. 9 bis)

- Cobella 25.487 31.153
- Bonafra 191.566 241.579
- Contado de Huelva 141.297 179.803
- Freslucena 9.164 11.550
- Frutos del Contado 6.256 7.496
- Cartaya 16.365 20.460
- Suca 1.707.755 2.007.158

2b Raggruppamento cooperative in capo a Coexphal (in euro)
(cfr. tab. 9 bis)

- Frutas Esther 187.441 232.706
- Ferva 5.140 6.127
- Inver 1.088 1.297
- Vicasol 32.230 38.418
- Bonnysa 299.911 373.159

- Esportaciones Blanca 990 1.263
- Frutas Felix 606 741
- Almerifresh 837 945
- Albertillas 16.685 20.492
- Blancasol 1.732 2.094
- Primaflor 21.895 27.281
- Gesagra 1.490 1.711
- Molinense 820 943
- Sermuco 6.690 7.687
- Topisa 1.060 1.218

3. Restanti quesiti (relazione finale del 13 settembre 2017)

3a Riflessi negativi post cartello Non vi sono evidenze

3b Esistenza di translazione “a valle” (passing on) Ragionevolmente probabile.

Sulla scorta dei dati come sopra elaborati e forniti dal CTU risulta, per ciò, che le parti che, nel presente giudizio, lamentano di aver sofferto conseguenze pregiudizievoli (maggior prezzo) a causa della pratica anticoncorrenziale accertata non soltanto con la Decisione del 2 dicembre 2011, ma anche con la sentenza parziale e non definitiva in precedenza richiamata, hanno patito, in proprio e quali cessionarie dei crediti risarcitori altrui, un danno patrimoniale, rivalutato al 31 dicembre 2016, rispettivamente, quanto a SUCA, di € 2.499.200, e, quanto a Coexphal, di € 716.100, e, quindi, complessivamente di € 3.215.300.

Ma dalle documentate e non contestate allegazioni svolte dalle attrici e dalle altre parti qui convenute, emerge che le menzionate società danneggiate, a seguito ed in forza di accordi “transattivi” conclusi in corso di causa, hanno già ottenuto la liquidazione di un danno, tra componente fissa e componente variabile, pari a complessivi € 4.154.636, importo, quest’ultimo, che, a ben vedere, sia singolarmente che nel suo insieme, è già di per sé superiore a quelli quantificati dal CTU e al quale, peraltro, ai fini di un corretto ed omogeneo raffronto di congruità all’attualità con quest’ultimi (come detto già rivalutati al 31/12/2016 e, come richiesto dalla difesa delle danneggiate, eventualmente ancora da

rivalutare sino ad oggi), andrebbero comunque aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi maturati dalla data del loro pagamento, risultando essi, in definitiva e all'attualità, comunque integralmente soddisfattivi del credito risarcitorio vantato dalle istanti alla data di rimessione della causa a sentenza.

Al riguardo, occorre osservare che secondo costante e consolidato orientamento giurisprudenziale, di legittimità e di merito (v. ad es. Cass. 11 luglio 2014 n. 15895; Cass. 30 settembre 2015 n. 19541; Cass. 14 gennaio 2012 n. 947; Tribunale Milano, Sez. spec. in materia di imprese, Sent., 07/01/2019, n. 42), nel caso di transazioni aventi natura parziale, in quanto riferite alle sole quote ideali di responsabilità imputabili ai convenuti transigenti rispetto al complessivo debito risarcitorio gravante, in via solidale, su tutti i convenuti in relazione ai titoli dedotti a sostegno della domanda risarcitoria, "ai sensi dell'art. 1304 c.c., la transazione concerne non l'intera situazione controversa e l'intero debito solidale, bensì esclusivamente la quota interna del condebitore solidale che sottoscrive; pertanto, la transazione non pregiudica le pretese del danneggiato creditore nei confronti di tutti gli altri condebitori solidali estranei alla transazione (...) **salva la riduzione dell'intero debito in ragione delle quote transatte**".

Infatti, la natura parziale (o pro quota) della transazione rileva sotto un duplice profilo: - da un lato, impedisce ai convenuti non transigenti di profittare della transazione ai sensi dell'art. 1304, primo comma, c.c.. atteso che detta disposizione, secondo cui la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori solidali giova agli altri che dichiarino di volerne profittare, si riferisce soltanto alla transazione stipulata per l'intero debito solidale e non è quindi applicabile quando la transazione è limitata al solo rapporto interno del debitore che la stipula; - **dall'altro lato, ha per effetto di ridurre il debito risarcitorio gravante sugli altri convenuti dell'importo corrispondente alle quote di responsabilità imputabili ai condebitori solidali transigenti, nel caso in cui l'importo corrisposto da ciascuno di essi, in sede transattiva, risulta considerevolmente inferiore rispetto alla quota ideale a carico dei predetti convenuti transigenti.**

In particolare, si è affermato che "la transazione pro quota è tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva rispetto al debitore che vi aderisce" e, tenuto conto

del fatto che essa "non può né condurre ad un incasso superiore rispetto all'ammontare complessivo del credito originario, né determinare un aggravamento della posizione dei condebitori rimasti ad essa estranei, neppure in vista del successivo regresso nei rapporti interni, è giocoforza pervenire alla conclusione che il debito residuo dei debitori non transigenti è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito.

In caso contrario, se cioè il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al transigente, il debito residuo che resta tuttora a carico solidale degli altri obbligati dovrà essere necessariamente ridotto (non già di un ammontare pari a quanto pagato, bensì) in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto, giacché altrimenti la transazione provocherebbe un ingiustificato aggravamento per soggetti rimasti ad essa estranei" (v. **Cass. SS.UU. 30 dicembre 2011 n. 30174**; anche: Cass. 19 dicembre 2016 n. 26113; Cass. 17 gennaio 2013 n. 1025 e da ultimo Cass. 18 giugno 2018 n. 16087).

Alla luce dei principi sopra enunciati, avendo le parti transigenti pagato importi corrispondenti alla quota di "debito" su di loro gravante e, nel complesso, una somma addirittura superiore al credito risarcitorio vantato da SUCA e Coexphal, quest'ultime null'altro avranno a che pretendere dai corresponsabili solidali non transigenti, essendosi già verificato l'integrale soddisfacimento ed azzeramento del credito risarcitorio in questa sede legittimamente azionabile.

Oltretutto, ad escludere l'esistenza di danni ulteriori e maggiori di quelli come sopra quantificati, deve evidenziarsi come, in entrambe le relazioni peritali, il CTU, rispondendo esaurientemente e confutando puntualmente le osservazioni critiche dei CTP delle parti danneggiate, abbia anche evidenziato che, nel caso di specie, in considerazione delle peculiari caratteristiche del mercato di riferimento, sia ragionevolmente probabile un fenomeno di c.d. "passing on", ovvero di traslazione a valle del sovrapprezzo pagato dalle società che, in definitiva, sarebbe stato sopportato dal cliente finale.

Tuttavia, di un siffatto fenomeno, ancorchè, come detto, “ragionevolmente probabile, le ritenute danneggianti non hanno fornito prova in termini di adeguata certezza, sicchè se da un lato esso può rappresentare un elemento di valutazione idoneo a smentire i rilievi critici di parte circa l’esistenza, a questo punto scarsamente verosimile, di danni ulteriori e più gravi, dall’altro non è, di per sé, sufficiente a elidere il pregiudizio positivamente accertato in termini di sovrapprezzo e, quindi, il diritto al conseguente ristoro da parte di chi tale sovrapprezzo ha concretamente pagato.

La superiore statuizione ha rilevanti ricadute anche nei rapporti interni tra i corresponsabili solidali, atteso che questi hanno definitivamente concluso chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda di risarcimento di danni ulteriori e maggiori di quelli quantificati dal CTU in ragione di quanto già satisfattivamente percepito da SUCA-Coexphal in attuazione dei predetti accordi transattivi, e, solo in via di subordine, ovvero nella sola denegata ipotesi di riconoscimento a favore delle società danneggiate di un importo maggiore rispetto a quelle già dalle stesse ottenuto in corso di causa, la determinazione della quota di responsabilità di ciascun condebitore solidale.

Ne consegue che, accertato l’integrale soddisfacimento del credito risarcitorio oggetto di causa, deve rigettarsi la domanda di ulteriore risarcimento danni come sopra reiterata da Suca e Coexphalm, così assorbite le domande di regresso proposte dalle altre parti in via di mero subordine.

Da ultimo, occorre procedere alla liquidazione delle spese di lite e di c.t.u.

Con la sentenza parziale e non definitiva precedentemente emessa da questo Collegio sono state poste a carico di tutte le parti costituite (ad eccezione di Isap Packaging s.p.a.) le spese della prima c.t.u. (comprese quelle dell’ausiliario del CTU), nulla disponendo, ovviamente, sulle ulteriori spese vive e sui compensi di avvocato, su cui è chiamato a provvedere questo Collegio, oltre che su quelle del supplemento integrativo di c.t.u.

Con riferimento a quest’ultimo, si ritiene che, avuto riguardo alle conclusioni integrative cui è pervenuto il CTU e al conseguente rigetto dell’ulteriore domanda risarcitoria formulata da Suca e Coexphal, il relativo esborso debba essere posto definitivamente a carico di quest’ultime.

Quanto alle residue spese, si ritiene che il positivo accertamento del danno cagionato a Suca e a Coexphal e il suo integrale soddisfacimento soltanto in corso di causa impongano, in ossequio al generale principio di soccombenza, la loro liquidazione, come da dispositivo, a favore delle predette danneggiate e a carico di tutte le altre parti costituite, ad eccezione di Isap Packaging s.r.l. e, per le ragioni qui inizialmente esposte, anche di Veripack e Group Guillin, limitando, però, la relativa statuizione a quelle concernenti la fase processuale conclusa con la sentenza parziale e non definitiva; in base al medesimo principio, SUCA e Coexphal vanno, per ciò, condannate, in solido tra loro, al rimborso in favore di Veripack e Group Guillin delle spese relative alla sola predetta prima fase processuale, disponendo tra tutte le parti, in ragione della suddetta limitazione, l'integrale compensazione di quelle della successiva fase definita dalla presente sentenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

dato atto che, a seguito e per effetto di accordi transattivi conclusi in corso di causa, il credito risarcitorio accertato in capo a SUCA e Coexphal è stato integralmente soddisfatto,

RIGETTA

le domande formulate da SUCA e Coexphal di risarcimento di ulteriori danni, così assorbite le domande di regresso proposte, in via subordinata, dalle altre parti.

CONDANNA

in solido tra loro, le attrici e le convenute costituite, ad eccezione di Isap Packaging s.p.a., di Veripack Embalajes s.l. e di Group Guillin, al rimborso in favore di SUCA e Coexphal delle spese di lite relative alla fase processuale conclusa con la sentenza

parziale e non definitiva richiamata in motivazione, liquidate, a favore di ciascuna, in € 66.750,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.

CONDANNA

SUCA e Coexphal, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali in favore di Veripack e Group Guillin, in solido tra loro, liquidate in € 11.250,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge; pone definitivamente a carico di SUCA e Coexphal le spese della c.t.u. integrativa, disponendo, infine, l'integrale compensazione delle spese concernenti la successiva fase processuale definita con la presente sentenza.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della IV Sezione Civile – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, del Tribunale, il 28 aprile 2022.

Il Presidente

Dott. Fabio Florini

Il Giudice est.

Dott. Giovanni Salina